



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 22/07/2026, n°14

OGGETTO: PARERE sul Disegno di Legge n. 121 del 7 luglio 2026: "Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale"

L'anno duemilaventisei, addì 22 del mese di luglio, alle ore 14,00, in forma mista (parte dei Consiglieri in Genova, presso la Sala Piccardo c/o Sede Anci Liguria, e parte in vdc ai sensi dell'art. 14 del regolamento interno del Cal) si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali: Pierangelo Olivieri.

Partecipa in qualità di Segretario: Luca Petralia.

Si procede all'appello dei Componenti del Cal:

Nominativo	Carica	Presente	Assente	Delega
ANDREANI Tarcisio	Presidente Consiglio Comunale di Luni (SP)		x	
ANELLI Giovanni	Sindaco di Camogli (GE)	x		
BRUZZONE Paolo	Sindaco di Cogoleto (GE)	x		
CAMPODONICO Mentore	Presidente Consiglio Comunale di Rapallo (GE)	x		
CAVERSAZIO Guglielmo	Sindaco Comune di Santa Margherita Ligure (GE)	x		
CODURI Stefano	Sindaco Comune di Borghetto di Vara (SP)	x		
DE ANDREIS Roberto	Sindaco Comune d Nasino (SV)	x		
FRANCESCHI Bruno	Sindaco Comune di Fontanigorda (GE)	x		
GANDOLFO Carlo	Sindaco Comune di Recco (GE)	x		
GIBELLI Davide	Sindaco Comune di Camporosso (IM)	x		
IL GRANDE Alessandro	Presidente Consiglio Comunale di Sanremo (IM)	x		
LIMONCINI Marco	Sindaco Comune di Cicagna (GE)	x		
LIROSI Francesco	Presidente Consiglio Comunale Savona	x		
OLIVIERI Pierangelo	Presidente Provincia di Savona	x		
PAGANINI Monica	Sindaco Comune di Arcola (SP)	x		
PAOLETTA Massimo	Sindaco Comune di Massimino (SV)	x		
PASSINO Alberto	Presidente Consiglio Comunale di Albenga (IM)	x		
PERACCHINI Pierluigi	Presidente Provincia di La Spezia	x		Marco Tarabugi
PERACCHINI Pierluigi	Sindaco Comune di La Spezia	x		Lorenzo Brogi
PERACCHINI Pierluigi	Presidente ANCI Liguria	x		Angelo Berlangieri
PERACCHINI Pierluigi	Delegato ANCI Liguria per le province liguri	x		Luca Volpe
PISCOPO Salvatore	Presidente Consiglio Comunale di La Spezia	x		
RUSSO Marco	Sindaco Comune di Savona	x		Riccardo Viaggi
SALIS SILVIA	Sindaco Comune di Genova	x		Cristina Lodi
SALIS SILVIA	Sindaco Città Metropolitana di Genova	x		Simone Franceschi
SASSO Manuela	Sindaco Comune di Molini di Triora (IM)	x		Gianluca Ozenda
SCAJOLA Claudio	Sindaco Comune di Imperia	x		Laura Gandolfo
SCAJOLA Claudio	Presidente Provincia di Imperia		x	
VASSALLO Simone	Presidente Consiglio Comunale di Imperia	x		Pino Camiolo
VILLA CLAUDIO	Presidente Consiglio Comunale Genova	x		

Sono presenti all'esame della pratica n. 28 Consiglieri.

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- vista la L.R. n.1/2011 e ss.mm.ii.;
- visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1 e ss.mm.ii.;
- visto il decreto n.2 del 04/02/2025 del Registro dei Decreti del Presidente del Consiglio Regionale con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, ai sensi della L.R. n. 1/2011
- premesso che il Regolamento interno del Cal prevede oltre allo svolgimento delle sedute in presenza, anche lo svolgimento delle stesse in videoconferenza o teleconferenza e in forma mista (parte dei consiglieri in presenza parte in videoconferenza/teleconferenza);
- considerato che il Cal, istituito con normativa regionale, deve esprimere il parere su provvedimenti legislativi propedeutici allo svolgimento istituzionale del Consiglio Regionale della Liguria;
- vista la convocazione con l'o.d.g. inviata ai Consiglieri in data 10/07/2026 prot n° 111 e che in tale o.d.g. è iscritta al n. 2) l'espressione del parere relativo alla proposta sopraindicata;
- Sentito il Presidente;

delibera di formulare in parere in ordine alla sopraindicata Ddl:

Il presente disegno di legge (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale) reca interventi di modifica di disposizioni normative regionali vigenti con finalità di adeguamento alla normativa statale, razionalizzazione e semplificazione normativa, nell'ottica di corrispondere in maniera più efficace alle esigenze del territorio e della collettività.

Commi 1 e 2 - Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap).

I presenti commi modificano, rispettivamente, il titolo della l.r. 19/1994 ed il suo articolo 23 con cui venne istituita la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, al fine di aggiornarli alla terminologia prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 63. In particolare, la modifica al titolo prevede la sostituzione del termine "portatori di handicap" con la definizione di cui all'art. 2 del succitato d.lgs 62/2024, ovvero "persona con disabilità". All'art. 23 si procede alla modifica della rubrica e dei commi 1, 3 e 4, attraverso la sostituzione dei termini "handicappati" e "portatori di handicap" con le definizioni "persona con disabilità" e "condizione di disabilità" sempre in linea con le previsioni del richiamato d.lgs. 62/2024.

Commi 3 e 4 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)

Le presenti modifiche adeguano l'articolo 16 della l.r. 30/2008 in materia di promozione del lavoro, alla vigente normativa regionale in materia di comunicazione istituzionale, assicurando la possibilità di avvalersi anche delle agenzie regionali per la realizzazione di attività di divulgazione dei contenuti afferenti alla succitata legge.

Comma 5 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028))

La presente modifica si rende necessaria al fine di dare attuazione alla misura prevista dall'art. 11 della l.r. 20/2025, coordinandola con il vigente Piano Regionale per Il Diritto allo Studio del Sistema Scolastico e Formativo che prevede che la Regione, per gli interventi di assistenza

scolastica a carico dei Comuni, tra cui figura anche il trasporto scolastico, ripartisca le risorse tenuto conto di indicatori economico-finanziari derivanti dai seguenti fattori:

- a) stato economico e patrimoniale del Comune, volume delle entrate, spesa per l'assistenza scolastica;
- b) densità della popolazione;
- c) consistenza della popolazione studentesca per fasce d'età;
- d) ubicazione montana o parzialmente montana dei Comuni.

Lo stesso Piano stabilisce che le risorse vengano destinate ai singoli Comuni, tenuto conto degli indicatori quantitativi definiti in base agli elementi di cui sopra, secondo le seguenti percentuali:

- 50% ripartito sulla base della popolazione scolastica;
- 15% ripartito tra i Comuni Montani e parzialmente montani inseriti negli ambiti territoriali indicati nell'Allegato A della l.r. 24/2008;
- 35% da ripartirsi sulla base dei seguenti indicatori: 43% ISTR (indicatore relativo alla spesa per assistenza scolastica comunale), 15% ICI (distanza del valore pro capite del patrimonio immobiliare comunale dalla media regionale), 15% RIS (distanza del valore pro capite delle entrate tributarie comunali dalla media regionale), 27% DENS (distanza del valore comunale della densità della popolazione dal valore medio regionale).

Così come attualmente formulato l'articolo non risulta coordinato con la vigente normativa in materia di diritto allo studio, per cui si ritiene necessario intervenire sulla disposizione al fine di stabilire il coordinamento con la disciplina vigente in materia di diritto allo studio e consentire così di dare applicazione ai criteri previsti nel succitato Piano, garantendo una più efficace applicazione della norma senza aggravamento dell'iter amministrativo di attuazione dell'intervento.

Comma 6 - Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)

Il presente comma modifica l'art. 19 della l.r. 16/2008 in tema di dotazione di parcheggi per le strutture ricettive. La modifica è finalizzata a disciplinare la dotazione obbligatoria di parcheggio per le strutture ricettive nuove all'interno di centri storici o di centri urbani serviti dalla rete del trasporto pubblico al fine di superare, per questa tipologia di nuove strutture, gli standard di parcheggio previsti per le strutture ricettive alberghiere di nuova costruzione adeguando la disposizione normativa alle esigenze dei comuni liguri, favorendo la valorizzazione del patrimonio storico e la sostenibilità ambientale.

Nei centri storici e nei centri urbani consolidati serviti dalla rete del trasporto pubblico locale, l'obbligo di reperire un posto auto per ogni camera può risultare ridondante rispetto alle esigenze reali delle strutture ricettive. Inoltre, siffatto obbligo rischia di produrre effetti controproducenti in edifici esistenti oggetto di interventi di recupero, laddove la realizzazione di un posto auto per ogni camera è spesso impossibile da realizzare o incompatibile con le esigenze di tutela del patrimonio storico culturale e con l'obiettivo di riduzione del traffico privato.

Tale problematica risulta particolarmente accentuata nei centri storici e negli ambiti urbani consolidati, come quelli presenti in numerosi comuni liguri, caratterizzati da una morfologia urbana densa e da un patrimonio edilizio di pregio storico-architettonico, spesso sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

A ciò si aggiunge la considerazione che i centri storici e i centri urbani consolidati sono, per definizione, i contesti meglio serviti dalla rete del trasporto pubblico locale, da sistemi di mobilità condivisa e da infrastrutture pedonali e ciclabili. In tali ambiti, la domanda di mobilità degli ospiti di strutture ricettive tende a soddisfarsi attraverso modalità alternative all'automobile privata, rendendo lo standard previsto dalla norma vigente strutturalmente sovradimensionato rispetto all'effettivo fabbisogno. Pertanto la modifica proposta si propone di disciplinare in modo specifico l'ipotesi delle nuove strutture ricettive alberghiere che derivino anche da mutamento di destinazione d'uso di immobile già esistente, ubicate all'interno di centri storici o di centri urbani

serviti dalla rete del trasporto pubblico locale, si riconosce ai comuni la possibilità di applicare uno standard minimo di un posto auto ogni tre camere o ogni tre locali destinati al pernottamento. Ciò risponde all'esigenza di preservare la valutazione caso per caso delle specifiche condizioni del contesto territoriale e urbanistico, garantendo al tempo stesso che la determinazione della dotazione di posti auto sia ancorata a presupposti oggettivi verificabili (localizzazione in centro storico o in area servita da trasporto pubblico locale) e non rimessa alla mera discrezionalità del singolo operatore.

Comma 7 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

La presente modifica normativa è finalizzata ad estendere anche alle Forze Armate la riserva annuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prevista per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alla Polizia locale, che i Comuni possono assegnare nei propri ambiti territoriali prescindendo dal possesso dei requisiti soggettivi generali, ad eccezione del requisito della non titolarità di diritti reali su beni immobili presenti nel bacino di utenza del Comune che si avvale della suddetta facoltà. In tal modo si intende garantire sul territorio regionale pari opportunità e uniformità di trattamento a tutti i corpi preposti istituzionalmente alla tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati, agevolandone la conseguente stabilizzazione.

Commi 8, 9 e 10 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020)

Le presenti modifiche all'articolo 27 della l.r. 31/2019 sono finalizzati a rendere stabili le anticipazioni ivi previste ai commi 1 ter ed 1 ter 1, finalizzate a garantire liquidità alle aziende di trasporto pubblico regionale e locale per realizzare i rispettivi investimenti. Con la modifica al comma 1 quater del succitato articolo si procede inoltre ad estendere la possibilità di erogare gli acconti fino a un massimo del 100 per cento delle somme rendicontate alla Regione da parte delle aziende di trasporto pubblico regionale anche sui fondi del quinquennio 2024 - 2028 del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, di cui al Decreto Interministeriale n. 81 del 14 febbraio 2020, nelle more della presentazione al Ministero competente della rendicontazione necessaria per l'erogazione dei fondi. Le succitate misure perseguono l'obiettivo di portare a termine gli investimenti del settore e garantire la continuità del servizio in quanto le aziende, ormai di prassi, si trovano a sostenere importanti anticipazioni di cassa, con ricorso al sistema creditizio e quindi ulteriori spese da affrontare.

Commi 11 e 12 - Modifiche all'articolo 31 della Legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)

I presenti commi modificano l'articolo 31 della l.r. 10/2008. Tale disposizione all'articolo 8 quater prevede che i soggetti attuatori beneficiari di investimenti finanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbano procedere, a partire dall'anno 2024, alla consegna dei lavori entro i termini stabiliti dell'art. 31 comma 8 quater della l.r. 10/2008, ovvero entro 18 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione dell'atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto ai sensi dell'art. 41 del d.lgs 36/2023 e entro 12 mesi a fronte della presentazione di progetto esecutivo redatto ai sensi del medesimo art. 41 del d.lgs 36/2023 o di un progetto di Fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'art. 44 dello stesso d.lgs 36/2023 (Appalto integrato).

Il comma 11 del presente DDL integra il comma 9 dell'articolo 31 della l.r. 10/2008 che prevede il definanziamento automatico dell'intervento in caso di mancato rispetto dei termini di consegna

dei lavori previsti dai commi 8, 8bis e 8ter inserendo espressamente il riferimento all'art 8 quater precedentemente non compreso per mero errore materiale.

Il comma 12, inoltre, modifica il secondo capoverso del comma 10 bis dell'art. 31 della l.r. 10/2008 che definisce i criteri di concessione dei contributi derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, da revoche e da ribassi d'asta, eliminando la previsione dell'importo massimo dell'80 per cento.

Comma 13 - Modifica all'articolo 1 del Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3 (Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale))

Il presente comma ha la finalità di integrare il regolamento regionale 3/2007, al fine di precisare l'ambito di applicazione della disciplina regionale concernente le autorizzazioni previste dall'articolo 109 del d.lgs. 152/2006 in materia di movimentazione e immersione in mare dei materiali derivanti da attività di escavo. In particolare, si modifica l'articolo 1, comma 1, lettera c-ter), mediante l'inserimento, dopo le parole «lo spostamento di sedimenti in ambito portuale», delle parole «di rilevanza regionale». La precisazione si rende opportuna al fine di esplicitare che la disciplina regolamentare trova applicazione con riferimento agli interventi che interessano i porti di rilevanza regionale. L'integrazione consente di coordinare più efficacemente le disposizioni del Regolamento regionale con la disciplina contenuta nel succitato testo unico ambiente n. 152/2006 e nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 15 luglio 2016, n. 173 – il cui allegato tecnico è stato tra l'altro aggiornato di recente tramite il DM 16/12/2025 – con l'obiettivo di assicurare una più chiara individuazione delle fattispecie soggette ad autorizzazione. La modifica proposta ha, pertanto, natura chiarificatrice e ricognitiva di quanto già in vigore e non introduce nuovi procedimenti né ulteriori oneri amministrativi a carico dei soggetti interessati.

Commi 14, 15 e 16 – Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) ed alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio).

I presenti commi abrogano alcune disposizioni contenute nella l.r. 13/2014 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e nella l.r. 36/1997 (Legge urbanistica regionale).

L'attuale quadro normativo prevede un meccanismo di salvaguardia che, decorso il termine attualmente fissato al 31 dicembre 2026 e oggetto di reiterate proroghe, inibisce il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per interventi di nuova costruzione, sostituzione e ristrutturazione edilizia nei Comuni inadempienti rispetto all'adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC).

In particolare, il comma 14 abroga il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2014. Tale disposizione contiene il divieto di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per interventi significativi nei Comuni che non abbiano adottato il PUC entro il termine stabilito.

L'abrogazione della norma è riconducibile a tre ordini principali di motivazioni:
a) Complessità intrinseca della pianificazione: La redazione di un PUC richiede competenze specialistiche, un'approfondita analisi del territorio e l'espletamento di procedure complesse come la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Molti Comuni, specialmente quelli di piccole dimensioni, scontano una cronica carenza di personale tecnico e di risorse finanziarie che rende oggettivamente arduo rispettare le scadenze imposte dalla legge.

b) Evoluzione del quadro normativo e programmatico: La legislazione nazionale e regionale in

materia ambientale, paesaggistica, energetica e di governo del territorio è in costante mutamento. In particolare, l'intervenuta introduzione nel contesto della legge urbanistica regionale di nuovi strumenti di pianificazione comunali in alternativa al PUC, quali il PSI e il PUL per i Comuni che saranno individuati dal PTR in corso di approvazione, rende opportuna l'abrogazione dei divieti di cui all'art. 15 della legge n. 13 del 2014 stante la portata innovativa di tali nuovi strumenti normativi e pianificatori.

c) Impatto straordinario del PNRR: L'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sta assorbendo in via prioritaria le limitate risorse umane e amministrative degli uffici tecnici comunali. La necessità di rispettare le stringenti scadenze dei progetti finanziati ha inevitabilmente sottratto energie all'attività ordinaria di pianificazione urbanistica, determinando un rallentamento generalizzato.

L'abrogazione si fonda inoltre su un principio di ragionevolezza, in quanto la permanenza del divieto ricadrebbe sui privati cittadini, sulle imprese e sui professionisti. Il ritardo dei Comuni avrebbe ripercussioni sull'attività edilizia privata.

I successivi commi 15 e 16 operano le necessarie modifiche di coordinamento alla Legge urbanistica regionale. Vengono abrogati i commi 2 e 2 bis dell'articolo 47-bis e i commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 47-ter, i quali si limitavano a richiamare, per finalità sanzionatorie, i divieti previsti dall'articolo 15, comma 1, della l.r. 13/2014. La loro soppressione è, pertanto, una conseguenza necessaria dell'abrogazione della norma principale disposta dall'articolo 1 della presente legge.

Commi 17, 18, 19 e 20 - Anticipazioni di liquidità agli enti strumentali della Regione Liguria.

I presenti commi sono finalizzati a fronteggiare le temporanee esigenze di liquidità degli enti strumentali di cui alle lettere da b) ad e) dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione), L'anticipazione di liquidità, pari ad un massimo di euro 3 milioni annui complessivi, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione e da restituire da parte dei destinatari entro il 31 dicembre dell'anno di concessione, garantirebbe ai succitati enti un adeguato flusso di cassa per assicurare con risorse ordinarie la regolare prosecuzione delle attività istituzionali.

OSSERVAZIONI

Comma 6 - Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)

Si tratta di una facoltà comunale (non obbligo), con una soglia minima definita. Questa norma sposta il baricentro decisionale a livello comunale ma entro un perimetro vincolato. In concreto consente di:

- superare lo standard rigido "1 posto auto/camera";
- rendere fattibili operazioni oggi bloccate (soprattutto nei centri storici);
- evitare monetizzazioni forzate o soluzioni artificiose;
- allineare pianificazione urbanistica e PUMS / politiche di mobilità.

il Comune deve comunque disciplinare:

- cosa si intende per “area servita da TPL” (distanza da fermate, frequenza, ecc.);
- eventuali ulteriori criteri (es. accessibilità, ZTL, parcheggi pubblici esistenti);
- coordinamento con strumenti urbanistici e regolamenti edilizi.

La modifica è chiaramente orientata a:

- favorire il riuso del patrimonio edilizio esistente;
- ridurre la dipendenza dall’auto privata nei contesti già serviti;
- sbloccare investimenti turistici di qualità nei centri storici liguri.

Si riscontra favorevolmente la modifica, con la necessità successivamente alla sua adozione di definire bene la sua applicazione a livello comunale; infatti la modifica proposta persegue una condivisibile finalità di flessibilità, demandando correttamente al Comune la valutazione sulla riduzione delle dotazioni di parcheggio. Sotto il profilo dell'efficacia operativa, si ritiene tuttavia indispensabile che il legislatore regionale specifichi la modalità procedurale con cui il Comune debba esprimersi. Al fine di garantire celerità e certezza del diritto, si suggerisce di prevedere espressamente la via diretta tramite deliberazione del Consiglio Comunale.

Comma 7 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

Il Comune di Genova, dichiarandosi favorevole rispetto alla proposta di modifica contenuta nel comma 7, intende inoltre proporre una ulteriore modifica alla Legge regionale 29 giugno 2004 n. 10, relativa al comma 1 dell'art. 8 “Assegnazione di alloggi in locazione” eliminando la riserva del 60% degli alloggi di nuova costruzione a favore dei residenti da almeno sette anni con cittadinanza italiana, in quanto suscettibile di profili di illegittimità costituzionale alla luce dell'art. 3 della Costituzione e dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2023, che ha dichiarato incostituzionale il requisito della residenza protratta quale condizione di accesso all'ERP.

Propone inoltre l'abrogazione della previsione della graduatoria unificata per gli alloggi di nuova costruzione, ritenuta ormai superata e incoerente con l'attuale sistema di assegnazione. La normativa vigente consente già la partecipazione ai bandi ERP da parte dei cittadini dei Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale, rendendo tale disciplina speciale ridondante e fonte di inutili duplicazioni procedurali, con possibili ricadute negative sulla chiarezza e sulla trasparenza delle procedure di assegnazione.

Commi 8, 9 e 10 - Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2020)

In riferimento alle disposizioni recate dal disegno di legge in oggetto, pur apprezzando l'importanza delle previsioni contenute nei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 1, concernenti le anticipazioni a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Trasporti, gli Enti di Area Vasta hanno evidenziato come il testo non rechi disposizioni normative e finanziarie volte a rendere strutturali le integrazioni del medesimo Fondo, con particolare riferimento alle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale (TPL), finora garantite esclusivamente mediante interventi di carattere straordinario. Si ritiene, pertanto, necessario introdurre una misura di

carattere strutturale che assicuri la stabilizzazione delle predette risorse, al fine di garantire agli enti affidanti un quadro finanziario certo, stabile e prevedibile. Tale intervento risulta indispensabile per consentire un'efficace programmazione dei servizi, l'adeguamento dei corrispettivi previsti dai contratti di servizio vigenti in relazione all'incremento dei costi di esercizio e, conseguentemente, la sostenibilità economico-finanziaria dei contratti stessi, assicurando la copertura del fabbisogno necessario a garantire la continuità e la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale.

La Città Metropolitana di Genova, con specifico riferimento ai bacini metropolitani, ha evidenziato come la disponibilità della Regione Liguria ad assicurare la continuità, la stabilità e la strutturalità delle risorse destinate al finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale del bacino genovese, costituisca un presupposto essenziale per garantire l'equilibrio economico-finanziario del sistema e il conseguimento degli obiettivi del Piano di risanamento di AMT S.p.A. 2025-2031, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 12 maggio 2026 e depositato il 18 giugno 2026 presso il Tribunale di Genova nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

In tal senso, infatti, la Regione Liguria, con nota del 13 febbraio 2026 sottoscritta dal suo Presidente, ha già formalmente manifestato il proprio impegno a garantire la continuità, la stabilità e la strutturalità delle risorse destinate al finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale del bacino genovese.

Alla luce di quanto sopra, si chiede che la Giunta regionale valuti l'inserimento di uno specifico emendamento volto a introdurre una disposizione di carattere strutturale che renda stabili le integrazioni del Fondo Nazionale Trasporti destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale, così da assicurare continuità del servizio, certezza delle risorse e sostenibilità dei contratti di servizio affidati dagli Enti competenti.

Comma 13 - Modifica all'articolo 1 del Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3 (Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale))

In questo comma non si rilevano criticità, in quanto non si introducono novità, ma l'integrazione del regolamento regionale evita la possibilità di malintesi o errate interpretazioni.

Commi 14, 15 e 16 – Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) ed alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio).

Si esprime condivisione in merito alle modifiche e alle abrogazioni introdotte, le quali rispondono efficacemente alle esigenze di semplificazione della materia e risolvono criticità applicative latenti. In quest'ottica di efficientamento dei procedimenti, si evidenzia come sia quanto mai auspicabile che il legislatore regionale prosegua in tale direzione, avviando una complessiva e coraggiosa semplificazione delle procedure di formazione e variante dei Piani Urbanistici Comunali (PUC), oggi caratterizzate da tempistiche e adempimenti eccessivamente gravosi per i Comuni.

**Proposta di inserimento all'art.1 del ddl n.121 di un nuovo comma n.21:
Emendamento alla l.r. n. 4/1999**

L'emendamento risponde alla necessità di adeguare la legislazione regionale alla Sentenza della Corte Costituzionale 100/2026. La norma colma una lacuna procedurale: evita il blocco dei

cantieri per varianti minori dettate dalla morfologia del terreno, parificando la normativa idrogeologica a quella urbanistica sulle "tolleranze costruttive". L'emendamento *non introduce una sanatoria* (esclusa categoricamente dalla Corte), bensì norma *preventivamente* una categoria di modifiche (le "difformità non influenti") che, per loro natura e secondo oggettivi criteri tecnici regionali, non incidono sul bene tutelato, permettendo la loro asseverazione direttamente nella relazione di fine lavori già prevista dall'Art. 37, comma 3, della L.R. 4/1999. Le difformità "influenti", viceversa, continuano ad essere soggette al blocco dei lavori, alle sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.1

(Introduzione dell'articolo 35-bis alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4)

1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis

(Varianti non sostanziali in corso d'opera e difformità non influenti ai fini del vincolo idrogeologico)

1. Nel rigoroso rispetto del principio di tutela preventiva del vincolo idrogeologico, non costituiscono mutamento di destinazione o trasformazione d'uso soggetti a nuova e autonoma autorizzazione preventiva le varianti e le difformità "non influenti", intese come quelle che non determinano alcuna alterazione o aggravio dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico o idraulico già valutato nell'autorizzazione originaria.
2. Durante l'esecuzione dei lavori, le varianti non sostanziali in corso d'opera rese necessarie per limitati adattamenti progettuali conseguenti alle effettive condizioni riscontrate in cantiere o ad esigenze tecnico-costruttive imprevedute, qualora rientrino nelle difformità non influenti di cui al comma 1, possono essere realizzate in regime di continuità delle lavorazioni, ferma restando la validità del titolo autorizzativo originario.
3. La qualificazione delle difformità e delle varianti in corso d'opera come "non influenti" rispetto alle finalità di tutela del vincolo non costituisce accertamento postumo di compatibilità, ma è subordinata alla verifica e all'attestazione da parte del professionista abilitato. Tale attestazione è resa all'interno della relazione di fine lavori di cui all'articolo 37, comma 3, al fine di consentire all'amministrazione competente di accertare in via definitiva l'assenza di pregiudizi agli equilibri idrogeologici del sito.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definisce specifiche linee guida contenenti i criteri tecnici oggettivi, le casistiche ricorrenti e la documentazione da produrre per l'individuazione e la disciplina delle difformità non influenti e delle varianti non sostanziali in corso d'opera, al fine di garantire uniformità di applicazione da parte degli enti competenti.»

Art. 2

(Modifica all'articolo 52 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4)

1. Al comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4, dopo le parole "di cui agli articoli 14, 35, 47 e 47 bis," sono inserite le seguenti:

"fatto salvo quanto previsto per le difformità non influenti e le varianti non sostanziali in corso d'opera regolate dall'articolo 35-bis,".

Fatto salvo quanto sopra il Cal esprime parere favorevole sul Disegno di legge n. 121 del 7 luglio 2026: "Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale".

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 28
Votanti	N. 28
Voti Favorevoli	N. 15
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 13 (Caversazio Guglielmo, Berlangieri Angelo, Bruzzone Paolo, Franceschi Bruno, Franceschi Simone, Gibelli Davide, Liroi Francesco, Lodi Cristina, Paganini Monica, Passino Alberto, Viaggi Riccardo, Villa Claudio, Volpe Luca)

Il Presidente in conformità alla votazione proclama a maggioranza parere favorevole in ordine al Disegno di legge n. 121 del 7 luglio 2026: "Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale"

DEL CHE SI È REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 14

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSÌ SOTTOSCRITTA

Genova, 22 luglio 2026

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Luca Petralia)

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Pierangelo Olivieri)

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2026.

Genova, 22 luglio 2026

*Il Segretario
(Luca Petralia)*

